

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 831 DEL 20/05/2022

OGGETTO

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA U.L.SS. N. 7 "PEDEMONTANA" PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ COORDINATE NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA.
RINNOVO PER L'ANNO 2022.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 917/22

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“In seguito alla stipula dell’Accordo di Area Vasta Provinciale per l’effettuazione di “*attività coordinate nell’ambito dell’Anatomia Patologica*”, approvato con deliberazione n. 516 del 21 dicembre 2007, è stato sottoscritto annualmente un accordo a livello interaziendale (cosiddetto di sub-area vasta) con l’ex U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” (dal 1° gennaio 2017 soppressa ed incorporata dall’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”).

Pur essendo l’accordo interaziendale di area-vasta scaduto, vista la positiva collaborazione maturata, l’accordo di collaborazione è stato rinnovato annualmente fino alla scadenza del 31.12.2021.

Con nota del 7 dicembre 2021 prot. 125934, agli atti, la scrivente Direzione, previo parere del Direttore dell’U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica, ne ha chiesto il rinnovo per l’anno 2022.

In relazione alla suddetta comunicazione sono stati acquisiti, e sono agli atti, i pareri favorevoli del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est e del Direttore Sanitario della scrivente Azienda U.L.SS..

I termini sostanziali dell’accordo consistono in:

Attività a carico dell’Ulss 7 “Pedemontana”:

- Area tecnologico-citologica: l’Azienda U.L.SS n. 7 si impegna ad allestire per conto dell’Azienda U.L.SS. n. 8 circa 15.000 pap-test all’anno presso l’U.O.C. di Anatomia Patologica e Citodiagnostica dell’Ospedale di Santorso. La tariffa stabilita per ogni singolo esame, comprensiva dei costi di manutenzione dell’apparecchiatura utilizzata, è pari ad € 2,82 e determina una spesa presunta annua complessiva pari a € 42.300,00.

Attività a carico dell’Ulss 8 “Berica”:

- Area di diagnostica biomolecolare e consulenza emolinfopatologica: l’Azienda U.L.SS. n.8, con utilizzo di materiali, strumentazione e conoscenze specialistiche proprie, effettuerà su casistica dell’Azienda U.L.SS n. 7, indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e fornirà consulenza diagnostica emolinfopatologica. Le tariffe stabilite sono quelle previste dal vigente Codice Veneto del Prescrivibile.

In ragione di quanto illustrato si propone pertanto di approvare il rinnovo della convenzione in argomento per il periodo decorrente dal 1.01.2022 al 31.12.2022 secondo le modalità e alle condizioni precisate nel disciplinare allegato, parte integrante del presente atto;

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" e l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" per l'effettuazione di attività coordinate nell'ambito della disciplina di Anatomia Patologica, per il periodo decorrente dal 1.01.2022 al 31.12.2022 alle condizioni e modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare atto che il costo annuale derivante dalla convenzione di cui al precedente punto 1 e, in particolare, dall'allestimento dei pap-test da parte dell'Azienda U.L.SS. n. 7 a favore dell'Azienda U.L.SS. n. 8, si stima pari a complessivi € 42.300,00 e che sarà posto a carico del Bilancio Sanitario anno 2022 al conto 55.05.000020;
3. di dare atto che i ricavi annuali derivanti dalla convenzione di cui al punto 1 e, in particolare, per le prestazioni fornite all'Azienda U.L.SS. n. 7 (indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello) da parte dell'Azienda U.L.SS. n. 8, si stimano pari a complessivi € 5.000,00 e che le somme da introitare troveranno riferimento nel Bilancio Sanitario anno 2022 al conto 51.06.000010.
4. di demandare alla Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza.
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' COORDINATE

NELL'AMBITO DELL'ANATOMIA PATOLOGICA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7, con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

E

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);

PREMESSO CHE

- per l'anno 2021 tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Azienda ULSS 8 Berica è stato rinnovato un accordo per l'effettuazione di attività coordinate nell'ambito dell'anatomia patologica;

- permanendo le motivazioni che hanno determinato il fabbisogno nell'anno 2021, l'Azienda ULSS 8 Berica, con nota prot. 125934 del 07/12/2021 ha manifestato la volontà di poter rinnovare anche per l'anno 2022 la convenzione per l'acquisizione di prestazioni di anatomia patologica, alle medesime condizioni e modalità in atto, impegnandosi anche ad effettuare, su casistica dell'U.L.SS. n. 7, indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e fornendo consulenza diagnostica emolinfopatologica a fronte dell'allestimento di 15.000 pap test da parte dell'Anatomia Patologica dell'Ospedale di Santorso;

- l'Unità controllo di Gestione dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha effettuato nell'anno 2022 un'analisi del costo della tariffa del pap test, con esclusione del costo di ammortamento delle attrezzature, effettivamente estinto, e ha stabilito che esso è pari a € 2,82.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo è finalizzato a definire le modalità dettagliate di esecuzione delle attività coordinate nell'ambito dell'Anatomia Patologica e i conseguenti aspetti economici di competenza di ciascuna Azienda.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'ULSS n. 7 (area tecnologico-citologica)

L'ULSS n. 7 si impegna ad allestire per conto dell'ULSS n. 8 circa 15.000 pap test all'anno presso l'U.O.C. di Anatomia Patologica e Citodiagnostica dell'Ospedale di Santorso. Tale attività si intende comprensiva di allestimento, colorazione e montaggio dei preparati con processazione computerassistita degli stessi secondo le modalità tecnologiche acquisite in comproprietà con l'ULSS 8 Berica.

I dati relativi alla fatturazione, che avverrà con cadenza trimestrale, saranno comunicati dall'U.O.C. di Anatomia Patologica all'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale dell'ULSS n. 7, la quale provvederà a fare richiesta di emissione ordinativo elettronico all'ULSS n. 8 allegando prospetto comprendente quantità e prezzi.

Tutta l'attività tecnica di supporto per l'effettuazione delle fasi lavorative descritte sarà completamente fornita dall'ULSS n. 7.

Il costo per l'allestimento dei pap test, è di € 2,82 cadauno esente IVA

Articolo 3 – Obbligazioni dell’ULSS n. 8 (Area di diagnostica biomolecolare e consulenza emolinfopatologica)

L’ULSS n. 8, con utilizzo di materiali, strumentazione e conoscenze specialistiche proprie, effettuerà su casistica dell’ULSS n. 7 indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e fornirà consulenza diagnostica emolinfopatologica.

L’ULSS n. 8 provvederà a fatturare all’ULSS n. 7, con cadenza trimestrale, le prestazioni e le consulenze effettuate secondo quanto previsto dal vigente tariffario regionale previa richiesta di emissione ordinativo elettronico all’ULSS n. 7 allegando il dettaglio delle indagini e consulenze effettuate.

Articolo 4 – Trasporto materiali e campioni

Il trasporto dei materiali e dei campioni verrà organizzato dalle rispettive Direzioni Mediche Ospedaliere.

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, le Parti sono rispettivamente Titolari e Responsabili Esterni del trattamento dei dati in base all’attività svolta ai sensi della presente convenzione.

In particolare, per le attività di allestimento, colorazione e montaggio dei preparati istologici da parte dell’U.L.SS. n. 7, il Titolare del Trattamento è l’U.L.SS. n. 8.

Per queste attività, l’U.L.SS. n. 8 nomina l’U.L.SS. n. 7 “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività

	prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia”.	
	Viceversa, per le indagini di biologia molecolare e immunoistochimica di 2° livello e	
	per l'attività di consulenza diagnostica emolinfopatologica effettuate dall'U.L.SS. n.	
	8, il Titolare del Trattamento è l'U.L.SS. n. 7 e, per queste, la medesima U.L.SS.	
	nomina l'U.L.SS. n. 8 “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, anche	
	sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente	
	convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto	
	del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.SS. n. 7 e nel rispetto	
	della precitata normativa in materia”.	
	Le Parti, nella qualità sopra descritta, si impegnano ad operare nel continuativo	
	rispetto dei principi posti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in merito	
	all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento	
	medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia	
	di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per	
	gli scopi del trattamento.	
	Si impegnano altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure	
	tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad	
	impartire al loro interno, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire l'obbligo	
	legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE	
	2016/679.	
	Restano in capo ai Titolari del Trattamento, l'U.L.SS. n. 8 e l'U.L.SS. n. 7, gli obblighi	
	di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole	
	fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli	

	articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati	
	l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti	
	in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 6 – Decorrenza e durata	
	Il presente accordo ha validità dal 01.01.2022 al 31.12.2022 e potrà essere rinnovato	
	espressamente in seguito ad accordi fra le parti.	
	Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo anche	
	prima della scadenza, con preavviso di 30 giorni.	
	Articolo 7 – Foro competente	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il	
	Foro di Vicenza.	
	Articolo 8 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla	
	presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 9 - Registrazione e imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta a imposta di bollo a carico dell'ULSS n. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A	
	del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito	

